

**Proponente: 91.B**  
**Proposta: 2026/690**

**del 29/05/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 979**

**del 29/05/2026**

**CULTURA INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'**

**Dirigente: RINALDI dott. Nando**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RINNOVO DELL'APPALTO DI SERVIZI INTEGRATIVI DI APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA, ATTIVITÀ EDUCATIVA, BIGLIETTERIA E BOOKSHOP DEI MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01.04.2025/31.03.2027. VALUTAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE A CARICO DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIOCULTURALE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CULTURA  
INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'**

Premesso che

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

con provvedimento PG n. 127375 del 16/05/2025, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza dal 18/05/2025, al Dott. Nando Rinaldi l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio "Cultura Intercultura Giovani Università", conferito ai sensi dell'art. 13-Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e la proroga e comunque non oltre la fine del proprio mandato;

VISTI

- il Dlgs n.50/2016 "Codice degli Appalti pubblici"

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. art. 94 o 95 sui motivi di esclusione;

- il contratto in atti a Repertorio n. 56133/2025 inerente il rinnovo dell'appalto di servizi integrativi di apertura, chiusura, accoglienza, sorveglianza, attività educativa, biglietteria e bookshop dei musei civici di Reggio Emilia per il periodo 01.04.2025/31.03.2027, CPV 92521000-9 Allegato IX D.Lgs. 50/2016 - CUI: S00145920351202200043, CIG 94360689A4.

Dato atto che :

dalle verifiche sulla documentazione amministrativa dell'operatore economico con sede **Società Socioculturale Cooperativa Sociale**, con sede legale in Mira (VE), Via Mare Mediterraneo n. 28 (P.Iva 02079350274), effettuate e concluse dal Servizio Appalti e Contratti e' emersa nel corso della vigenza contrattuale una causa di esclusione non automatica.

Tale causa trattasi di un procedimento penale -rinvio a giudizio a carico del Direttore Generale della Società per fatto avvenuto nell'anno 2022;

Considerato che;

- in sede di verifica della documentazione amministrativa, è emerso un carico pendente del Direttore Generale della Società Cooperativa;
- occorre valutare se tale anomalia risulti ostativa alla prosecuzione del rapporto contrattuale del Comune di Reggio e a tal fine e' stato dato avvio ad un contraddittorio con l'operatore economico;

L'operatore economico ha provveduto a documentare la propria posizione entro i termini assegnati, depositando tutti i documenti richiesti.

Sebbene infatti l'accusa riguardi un accadimento grave avvenuto in ambito lavorativo per (ART. 589 CP ) valutato che :

-la fase processuale e' la fase del rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero

-il rinvio a giudizio non equivale a una condanna, ma rappresenta soltanto la

decisione di sottoporre l'imputato a processo;

-il principio di presunzione di innocenza resta integro: l'imputato è considerato innocente fino a sentenza definitiva, anche se rinviato a giudizio.

Dato atto che

**è stata effettuata una attenta valutazione improntata a chiarire** se il procedimento penale in corso possa incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico.

Per stabilire se un reato incida sull'affidabilità di un operatore (es. in gare d'appalto), si valutano due elementi cardine: l'**attinenza del reato** rispetto all'attività da svolgere e la **discrezionalità dell'ente appaltante**.

La valutazione si articola

a) secondo il vecchio Codice degli Appalti Dlgs 50/2013 -art 95 - l'esclusione richiede una valutazione discrezionale e in contraddittorio da parte della stazione appaltante. I motivi includono:

**Gravi illeciti professionali:** Condotte che mettono in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'offerente. Rientrano in questa casistica significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi infrazioni alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, o tentativi di influenzare indebitamente la procedura di gara.

**Conflitto d'interesse e** distorsione della concorrenza: Non eliminabili in altro modo (es. ex incaricati di progettazione della stessa opera).

**Gravi inadempienze non definitivamente accertate:** Rispetto agli obblighi fiscali o contributivi, se la stazione appaltante ne viene a conoscenza da fonti adeguate.

b) secondo le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) la esclusione dal contratto prevede motivi afferenti a:

- **Attinenza e Gravità:** Il reato deve costituire un "grave illecito professionale". Sono determinanti reati contro la Pubblica Amministrazione, reati finanziari, corruzione, o quelli che dimostrano mancanza di integrità e professionalità.
- **Discrezionalità dell'Ente:** Spetta alla Stazione Appaltante valutare in concreto se il reato – anche se non è ancora una condanna definitiva – metta a rischio l'affidabilità dell'operatore nello specifico contesto dell'appalto.
- **Misure di "Self-Cleaning":** L'operatore può dimostrare la propria affidabilità fornendo prove di aver risarcito il danno, adottato misure organizzative per prevenire ulteriori reati e collaborato con le autorità

Vista l'orientamento prevalente della giurisprudenza (da ultimo: sentenza tribunale TAR BARI 2025) dalla quale si evince che :

“I fatti ascritti all'amministratore delegato non risultano tali da incidere ex se sull'affidabilità ed integrità dell'impresa, considerato che le vicende penali in questione, non definitivamente accertate, attengono a condotte rispetto alle quali l'aggiudicataria è del tutto estranea.”

Dopo l'obbligatorio **contraddittorio** con l'operatore economico si esprime la seguente valutazione discrezionale e si ritiene che:

Non sussistono i presupposti per la applicabilità della causa di esclusione (non automatica) rilevata nei confronti dell'operatore economico **Società Socioculturale Cooperativa Sociale;**

Non sussistono i presupposti per disporre l'esclusione dell'operatore economico e il recesso contrattuale dell'appalto inerente il rinnovo dell'appalto di servizi integrativi di

apertura, chiusura, accoglienza, sorveglianza, attività educativa, biglietteria e bookshop dei musei civici di Reggio Emilia per il periodo 01.04.2025/31.03.2027

affidato alla **Società Socioculturale Cooperativa Sociale**, con sede legale in Mira (VE), Via Mare Mediterraneo n. 28 (c.f./p.i. 02079350274),

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è stato individuato nella figura del Dirigente Dott.Nando Rinaldi

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. la non applicabilità della causa di esclusione non automatica rilevata nei confronti dell'operatore economico **Società Socioculturale Cooperativa Sociale**, con sede legale in Mira (VE), Via Mare Mediterraneo n. 28 (c.f./p.i. 02079350274), cui e' affidato l'appalto di servizi integrativi di apertura, chiusura, accoglienza, sorveglianza, attività educativa, biglietteria e bookshop dei Musei Civici di Reggio Emilia nei confronti per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza;
3. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio  
Cultura Intercultura  
Giovani Università  
Dott.Nando Rinaldi